



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città metropolitana di Bologna

ORDINANZA

n. 12 del 21/05/2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. DEL 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA AL CORRETTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE ED ELEMENTI DI ARREDO NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI IN VIRTU' DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19;

Emessa da: SINDACO

A firma di: ERRIQUEZ ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Soggetti destinatari: PREFETTURA -UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
 BOLOGNA - VIA IV NOVEMBRE 26 - 40100 BOLOGNA (BO)

 CARABINIERI ARGILE -

 REGIONE CARABINIERI COMPAGNI DI S.GIOVANNI IN PERSICETO -
 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

 UNIONE RENO GALLIERA CORPO DI POLIZIA LOCALE -

 GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE CORPO PROVINCIALE -

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. DEL 18 AGOSTO 2000, N. 267 FINALIZZATA AL CORRETTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE ED ELEMENTI DI ARREDO NEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI IN VIRTU' DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19;

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. n. 19 del 25/03/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visti i successivi provvedimenti normativi nazionale e regionali emessi al fine di definire misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019, in funzione della evoluzione della stessa, ed in ultimo:

- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 82 del 17/05/2020 "ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19";

Richiamato, in particolare, il D.P.C.M. 17 maggio 2020, che recita, in particolare all'Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale comma 2:

[...l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8...];

Tenuto conto che:

- le indicazioni delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19 a cui fa riferimento il D.P.C.M. 17 maggio 2020, fissano una riapertura regolamentata di parchi e di giardini pubblici per la loro possibile frequentazione da parte di bambini, anche di età inferiore ai 3 anni, e di adolescenti con genitori o adulti familiari, con una gestione della riapertura che richiede di essere regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia, che sia rispettato il prescritto distanziamento fisico;

- la norma pone in capo al soggetto gestore dell'area, azioni di manutenzione e controllo periodico delle aree e degli arredi eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, con detergente neutro;

Ritenuto che le misure previste risultino di possibile osservanza da parte del Comune, in particolare per quanto riguarda i controlli periodici nonché la garanzia delle operazioni di igienizzazione delle attrezzature di gioco per bambini;

Valutata pertanto la possibilità di consentire l'utilizzo delle aree attrezzate per il gioco dei bambini e per il fitness outdoor presenti nei parchi e giardini pubblici;

Richiamata la propria ordinanza Sindacale n. 10/2020 riportante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 – ordinanza sindacale contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 finalizzata al recepimento delle disposizioni previste dal D.P.C.M. del 26.04.2020";

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Visti:

- la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.;
- il D. Lgs, n. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA CHE

per le motivazioni e i fini riportati in premessa e qui integralmente richiamati, nel rispetto delle prescrizioni riportate nella vigente normativa:

dal giorno 22/05/2020 e fino a specifica revoca:

- a) è consentito l'utilizzo delle attrezzature per il gioco dei bambini, degli attrezzi fitness outdoor, fermo restando gli obblighi di distanziamento e il divieto di assembramento, presenti all'interno dei parchi e dei giardini pubblici del territorio comunale, qui di seguito elencati:
 - Parco Giovannini (via Europa Unita, capoluogo);
 - Percorso Vita (via Europa Unita, capoluogo);
 - Parco Spinelli (via Costituzione, capoluogo);
 - Parco Don Puglisi (via Circonvallazione Ovest, capoluogo);
 - Parco Lombardini (via Lombardini, capoluogo);
 - Area verde (via E. Grazia, frazione);
- b) **dovranno essere fruite singolarmente**, evitando assembramenti le attrezzature per il gioco dei bambini (esempio indicativo: strutture "a castello" o similari), che consentono la presenza di più soggetti contemporaneamente, collocate all'interno dei parchi e dei giardini pubblici del territorio comunale dell'elenco di cui al punto a);
- c) è consentito l'utilizzo dei campi sportivi (esempi indicativi ma non esaustivi: calcio, basket, pallavolo, ecc...), fermo restando gli obblighi di distanziamento e il divieto di assembramento, presenti all'interno dei parchi e dei giardini pubblici del territorio comunale, qui di seguito elencati:
 - Parco Giovannini (via Europa Unita, capoluogo);
 - Parco Lombardini (via Lombardini, capoluogo);
 - Parco Grassilli (via Circonvallazione Ovest, capoluogo);
 - Area verde (via E. Grazia, frazione);

RACCOMANDA

- agli utilizzatori degli attrezzi per fitness outdoor collocati presso il “Percorso Vita”, delle attrezzature per il gioco dei bambini, dei campetti sportivi, di provvedere alla igienizzazione delle mani prima e dopo l'uso.
- agli accompagnatori dei bambini di tenerli sotto stretta sorveglianza durante e dopo la fruizione delle suddette attrezzature;
- a tutti i fruitori di attrezzature di cui ai punti precedenti di mettere in atto ogni possibile azione mirata a contrastare la diffusione del contagio da Covid-19;

DISPONE

1. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line sul sito Internet del Comune;
2. di trasmettere il presente atto per opportuna conoscenza ai seguenti destinatari:
 - Prefettura di Bologna;
 - Comando dei Carabinieri (stazione locale);
 - Comando Compagnia dei Carabinieri di S. Giovanni in Persiceto.
 - Corpo Unico di Polizia Locale dell'Unione Reno – Galliera;
 - GEV – Guardie ecologiche Volontarie;

DISPONE INOLTRE CHE

1. in caso di criticità e/o di situazioni potenzialmente pericolose da generare emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il sindaco si riserva la possibilità di disporre ulteriori azioni prescrittive non contemplate dalla presente Ordinanza al fine di preservare la pubblica e privata incolumità oltre al rispetto delle norme igienico-sanitarie imposte dalla vigente normativa nazionale e regionale volta al contrasto alla diffusione del Covid-19;
2. viene sospesa la parte dell'ordinanza n. 10/2020 relativa al divieto di utilizzo delle attrezzature fitness, dei giochi per bambini, dei campetti sportivi e delle panchine presenti nei parchi e giardini pubblici comunali, lasciando in vigore la restante parte fino a sua specifica revoca;

INFORMA INOLTRE CHE

1. avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini di 60 giorni dalla notificazione, ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 06/12/1971, n. 1034 oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;
2. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla legge; ciascun cittadino è tenuto a segnalare ogni anomalia ai provvedimenti statali e regionali compreso la presente, alle autorità competenti per le sanzioni conseguenti;
3. i trasgressori, salvo che il fatto costituisca reato, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/03/2020;